

Accordo internazionale che istituisce un Ufficio internazionale delle epizoozie a Parigi

Conchiuso a Parigi il 25 gennaio 1924

Approvato dall'Assemblea federale il 12 febbraio 1926¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 6 luglio 1926

Entrato in vigore per la Svizzera il 6 luglio 1926

(Stato 11 giugno 2020)

I Governi della Repubblica Argentina, del Belgio, del Brasile, della Bulgaria, della Repubblica Cecoslovacca, della Danimarca, dell'Egitto, della Finlandia, della Francia, della Gran Bretagna, della Grecia, del Guatemala, dell'Italia, del Lussemburgo, del Marocco, del Messico, del Principato di Monaco, dei Paesi Bassi, del Perù, della Polonia, del Portogallo, della Rumenia, del Siam, della Spagna, della Svezia, della Svizzera, della Tunisia e dell'Ungheria,

avendo reputato utile di organizzare l'Ufficio internazionale delle epizoozie contemplato nei voti espressi dalla Conferenza internazionale per lo studio delle epizoozie, del 27 maggio 1921, hanno risolto di concludere a questo scopo un Accordo ed hanno stipulato quanto segue:

Art. 1

Le alte Parti contraenti si impegnano a fondare e a mantenere un Ufficio internazionale delle epizoozie che avrà sede a Parigi.

Art. 2

L'Ufficio funziona sotto l'autorità e la vigilanza di un Comitato formato di delegati dei Governi contraenti. La composizione e le attribuzioni di questo Comitato nonché l'organizzazione e i poteri di detto Ufficio, sono determinati dagli statuti organici che sono allegati al presente Accordo e considerati come facenti parte integrante di esso.

Art. 3

Alle spese d'impianto dell'Ufficio nonché a quelle annuali pel funzionamento e il mantenimento dello stesso si sopperisce mediante contributi degli Stati contraenti, fissati secondo le condizioni stabilite negli Statuti organici previsti nell'art. 2.

Art. 4

Le somme che costituiscono il contributo di ciascuno degli Stati contraenti sono versate da essi al principio d'ogni anno, per mezzo del Ministro degli affari esteri della Repubblica francese, alla «Caisse des dépôts et consignations» in Parigi, ove saranno ritirati, secondo i bisogni, presentando mandati del direttore dell'Ufficio.

Art. 5

Le alte Parti contraenti si riservano la facoltà di portare, di comune intesa, al presente Accordo le modificazioni che l'esperienza dimostrasse utili.

Art. 6

I Governi che non hanno firmato il presente Accordo possono accedervi se ne fanno domanda. L'accessione è notificata, per via diplomatica, al Governo francese e da questo agli altri Governi contraenti; con essa viene assunto l'impegno di partecipare con una contribuzione alle spese dell'Ufficio, secondo le condizioni previste nell'art. 3.

Art. 7

Il presente Accordo sarà ratificato nelle condizioni seguenti:

Ogni Stato trasmetterà, il più presto possibile, la sua ratificazione al Governo francese che provvederà a darne avviso a tutti gli Stati firmatari.

Le ratificazioni saranno depositate negli archivi del Governo francese.

Il presente Accordo entrerà in vigore, per ogni Stato firmatario, il giorno stesso del deposito del suo atto di ratificazione.

Art. 8

Il presente Accordo è concluso per un periodo di sette anni. Spirato questo termine, esso continuerà ad essere in vigore per un nuovo periodo di sette anni fra gli Stati che non abbiano notificato, un anno prima della scadenza di questo periodo, l'intenzione di farne cessare gli effetti per quanto li concerne.

In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato, in un solo esemplare, il presente Accordo e l'hanno munito dei loro sigilli; questo esemplare resterà depositato negli archivi del Governo francese e copie certificate conformi saranno consegnate, per via diplomatica, alle Parti contraenti.

L'esemplare suddetto potrà essere firmato entro il 30 aprile 1924, inclusivamente.

Fatto a Parigi, il 25 gennaio 1924.

(Seguono le firme)

Allegato

Statuti organici dell'Ufficio internazionale delle epizoozie Protocollo finale

Art. 1

È istituito a Parigi un Ufficio internazionale delle epizoozie, il quale dipende dagli Stati che accettano di prender parte al suo funzionamento.

Art. 2

L'Ufficio non può in alcun modo immischiarsi nell'amministrazione dei singoli Stati.

Esso è dipendente dalle autorità dello Stato in cui ha sede.

Esso corrisponde direttamente con le autorità superiori o servizi che, nei singoli paesi, sono incaricati della polizia sanitaria degli animali.

Art. 3

Il Governo francese, a domanda del Comitato internazionale previsto nell'art. 6, prenderà le disposizioni necessarie per far riconoscere l'Ufficio come istituto di utilità pubblica.

Art. 4

L'Ufficio ha per scopo principale:

- a) di promuovere e di coordinare tutte le ricerche od esperienze che interessino la patologia o la profilassi delle malattie infettive del bestiame, per le quali sia il caso di far appello alla collaborazione internazionale;
- b) di raccogliere e di portare a conoscenza dei Governi e dei loro servizi sanitari i fatti e i documenti di interesse generale concernenti l'andamento delle malattie epizootiche e i mezzi usati per combatterle;
- c) di studiare i disegni di accordi internazionali relativi alla polizia sanitaria degli animali e di mettere a disposizione dei Governi firmatari di questi accordi i mezzi per vigilarne l'esecuzione.

Art. 5

I Governi mandano all'Ufficio:

1. per telegrafo – notificazione dei primi casi di peste bovina o di afta epizootica accertati in uno Stato o in una regione prima immuni;

2. a intervalli ordinari – dei bollettini compilati secondo un modello adottato dal Comitato, che diano informazioni circa la presenza e l'estensione delle malattie comprese nell'elenco seguente:

Peste bovina	Rabbia
Afta epizootica	Moccio(morva)
Pleuropolmonite contagiosa	Morbo coitale malingo
Carbonchio ematico	Peste suina.
Vaiuolo ovino.	

L'elenco delle malattie alle quali si applicano l'una o l'altra delle disposizioni che precedono può essere riveduto dal Comitato con riserva dell'approvazione dei Governi.

I Governi notificano all'Ufficio i provvedimenti che prendono per combattere le epizootie, specialmente quelli che ordinano ai confini per proteggere i loro territori contro le provenienze da Stati infetti. Per quanto è possibile, essi rispondono alle domande d'informazioni che ricevono dall'Ufficio.

Art. 6

L'Ufficio è posto sotto l'autorità e la vigilanza di un Comitato internazionale che è composto di rappresentanti tecnici, designati dagli Stati partecipanti in ragione di un rappresentante per ogni Stato.

Art. 7

Il Comitato dell'Ufficio si riunisce periodicamente almeno una volta l'anno; la durata delle sue sessioni non è limitata.

I membri del Comitato eleggono, a scrutinio segreto, un presidente, che sta in carica tre anni.

Art. 8

Il funzionamento dell'Ufficio è assicurato da un personale retribuito comprendente:

- un direttore;
- dei funzionari tecnici;
- gli agenti necessari all'andamento dell'Ufficio.

Il direttore è nominato dal Comitato.

Il direttore assiste alle sedute del Comitato ed ha voto consultivo.

La nomina e la revoca degli impiegati di qualsiasi categoria spetta al direttore, che ne rende conto al Comitato.

Art. 9

Le informazioni raccolte dall'Ufficio sono portate a notizia degli Stati partecipanti per mezzo d'un bollettino o di comunicazioni speciali mandate loro o d'ufficio o a richiesta.

Le notificazioni relative ai primi casi di peste bovina o di afta epizootica sono trasmesse telegraficamente, il più presto possibile, ai Governi ed ai Servizi sanitari.

L'Ufficio espone, inoltre, periodicamente i risultati della sua attività in relazioni ufficiali che sono comunicate ai Governi partecipanti.

Art. 10

Il *Bollettino*, che esce una volta al mese, pubblica specialmente:

1. le leggi e i regolamenti generali o locali promulgati nei singoli Stati e concernenti le malattie trasmissibili del bestiame;
2. le informazioni concernenti l'andamento delle malattie infettive degli animali;
3. le statistiche concernenti lo stato sanitario del bestiame di tutte le nazioni;
4. indicazioni bibliografiche.

La lingua ufficiale dell'Ufficio e del *Bollettino* è quella francese. Il Comitato potrà decidere che parti del *Bollettino* vengano pubblicate in altre lingue.

Art. 11

Le spese necessarie al funzionamento dell'Ufficio vanno a carico degli Stati firmatari dell'Accordo e di quelli che potranno accedervi in seguito, il cui contributo è stabilito secondo le categorie seguenti:

1 ^a categoria, in ragione di	25 unità
2 ^a categoria, in ragione di	20 unità
3 ^a categoria, in ragione di	15 unità
4 ^a categoria, in ragione di	10 unità
5 ^a categoria, in ragione di	5 unità
6 ^a categoria, in ragione di	3 unità

sulla base di 500 franchi per unità.

Ciascuno degli Stati è libero di scegliere la categoria nella quale desidera iscriversi. Esso avrà sempre facoltà di iscriversi più tardi in una categoria superiore.

Art. 12

Dai proventi annui è prelevata una somma destinata a costituire un fondo di riserva. L'importo totale di questa riserva, che non può superare l'ammontare del bilancio preventivo annuale, viene collocato in titoli di Stato di primo ordine.

Art. 13

Per le spese di viaggio i membri del Comitato ricevono un'indennità, che è pagata coi fondi di cui l'Ufficio dispone per il suo funzionamento. Essi ricevono, inoltre, una indennità di presenza per ciascuna delle sedute cui assistono.

Art. 14

Il Comitato stabilisce la somma da stanziare annualmente nel suo bilancio preventivo per contribuire ad assicurare una pensione di riposo al personale dell'Ufficio.

Art. 15

Il Comitato allestisce ogni anno il suo bilancio preventivo ed approva il rendimento dei conti delle spese. Esso emana il regolamento organico del personale e tutte le disposizioni necessarie al funzionamento dell'Ufficio.

Il regolamento organico e le disposizioni sono dal Comitato comunicate agli Stati partecipanti e non potranno essere modificati senza il loro consenso.

Art. 16

L'Ufficio, dopo la chiusura d'ogni esercizio annuo, presenterà agli Stati partecipanti una relazione intorno alla gestione fatta dei fondi.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione l'11 giugno 2020²

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	25 luglio	1960 A	25 luglio	1960
Albania	11 febbraio	1991 A	11 febbraio	1991
Algeria	13 febbraio	1969 S	3 luglio	1962
Andorra	16 gennaio	1998 A	16 gennaio	1998
Angola	6 aprile	1979 A	6 aprile	1979
Arabia Saudita	22 febbraio	1971 A	22 febbraio	1971
Argentina	20 ottobre	1933	20 ottobre	1933
Armenia	29 dicembre	1997 A	29 dicembre	1997
Australia	9 febbraio	1925 A	9 febbraio	1925
Austria	30 giugno	1928 A	30 giugno	1928
Azerbaigian	28 febbraio	1995 A	28 febbraio	1995
Bahama	18 agosto	2010 A	18 agosto	2010
Bahrein	27 agosto	1993 A	27 agosto	1993
Bangladesh	15 ottobre	1997 A	15 ottobre	1997
Barbados	29 novembre	1999 A	29 novembre	1999
Belgio	2 marzo	1928	2 marzo	1928
Belize	12 gennaio	2002 A	12 gennaio	2002
Benin	14 marzo	1975 A	14 marzo	1975
Bhutan	14 dicembre	1990 A	14 dicembre	1990
Belarus	25 febbraio	1994 A	25 febbraio	1994
Bolivia	6 maggio	1986 A	6 maggio	1986
Bosnia ed Erzegovina	8 agosto	1994 A	8 agosto	1994
Botswana	20 giugno	1968 A	20 giugno	1968
Brasile	14 dicembre	1928	14 dicembre	1928
Brunei	3 febbraio	2004 A	3 febbraio	2004
Bulgaria	11 gennaio	1927	11 gennaio	1927
Burkina Faso	5 dicembre	1961 A	5 dicembre	1961
Burundi	11 ottobre	1999 A	11 ottobre	1999
Cambogia	3 aprile	1951 A	3 aprile	1951
Camerun	21 febbraio	1962 S	1° gennaio	1960
Canada	14 aprile	1959 A	14 aprile	1959
Capo Verde	26 dicembre	2006 A	26 dicembre	2006
Ciad	21 settembre	1959 A	21 settembre	1959
Cile	2 aprile	1962 A	2 aprile	1962
Cina	18 febbraio	1992 A	18 febbraio	1992
Cina (Taiwan)	1° ottobre	1954 A	1° ottobre	1954

² RU 1974 994, 1981 1132, 1983 327, 1989 1572, 1992 678, 2005 1865, 2016 1197 e 2020 2901.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cipro	13 novembre	1961 A	13 novembre	1961
Colombia	2 gennaio	1956 A	2 gennaio	1956
Comore	22 dicembre	1993 A	22 dicembre	1993
Congo (Brazzaville)	20 giugno	1983 A	20 giugno	1983
Congo (Kinshasa)	22 marzo	1948 A	22 marzo	1948
Corea (Nord)	2 marzo	2001 A	2 marzo	2001
Corea (Sud)	21 novembre	1953 A	21 novembre	1953
Costa Rica	28 giugno	1993 A	28 giugno	1993
Côte d'Ivoire	19 marzo	1962 A	19 marzo	1962
Croazia	13 gennaio	1992 A	13 gennaio	1992
Cuba	4 settembre	1972 A	4 settembre	1972
Danimarca	21 gennaio	1925	21 gennaio	1925
Dominica	28 gennaio	2003 A	28 gennaio	2003
Dominicana, Repubblica	28 gennaio	2003 A	28 gennaio	2003
Ecuador	8 marzo	1963 A	8 marzo	1963
Egitto	6 gennaio	1927	6 gennaio	1927
El Salvador	22 ottobre	1997 A	22 ottobre	1997
Emirati Arabi Uniti	14 aprile	1980 A	14 aprile	1980
Eritrea	12 settembre	1994 A	12 settembre	1994
Estonia	13 gennaio	1992 A	13 gennaio	1992
Eswatini	23 novembre	1970 A	23 novembre	1970
Etiopia	2 novembre	1977 A	2 novembre	1977
Figi	18 maggio	2007 A	18 maggio	2007
Filippine	29 novembre	1985 A	29 novembre	1985
Finlandia	12 gennaio	1925	12 gennaio	1925
Francia	11 giugno	1926	11 giugno	1926
Nuova Caledonia	13 febbraio	1950 A	13 febbraio	1950
Gabon	27 luglio	1959 A	27 luglio	1959
Gambia	8 ottobre	2004 A	8 ottobre	2004
Georgia	30 settembre	1992 A	30 settembre	1992
Germania	16 febbraio	1928 A	16 febbraio	1928
Ghana	24 maggio	1971 A	24 maggio	1971
Giamaica	15 ottobre	1997 A	15 ottobre	1997
Giappone	27 gennaio	1930 A	27 gennaio	1930
Gibuti	27 gennaio	2003 A	27 gennaio	2003
Giordania	26 luglio	1961 A	26 luglio	1961
Grecia	25 giugno	1929	25 giugno	1929
Guatemala	15 marzo	1999	15 marzo	1999
Guinea	23 maggio	1985 A	23 maggio	1985
Guinea Equatoriale	20 aprile	2002 A	20 aprile	2002
Guinea-Bissau	7 agosto	2003 A	7 agosto	2003
Guyana	10 dicembre	1996 A	10 dicembre	1996
Haiti	28 gennaio	1988 A	28 gennaio	1988
Honduras	12 aprile	1994 A	12 aprile	1994

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
India	30 maggio	1924 A	30 maggio	1924
Indonesia	1° febbraio	1954 A	1° febbraio	1954
Iran	24 febbraio	1959 A	24 febbraio	1959
Iraq	16 aprile	1928 A	16 aprile	1928
Irlanda	30 maggio	1924 A	30 maggio	1924
Islanda	20 gennaio	1995 A	20 gennaio	1995
Israele	24 gennaio	1949 A	24 gennaio	1949
Italia	23 maggio	1927	23 maggio	1927
Kazakistan	23 aprile	1993 A	23 aprile	1993
Kenya	28 agosto	1964 A	28 agosto	1964
Kirghizistan	8 luglio	1992 A	8 luglio	1992
Kuwait	16 marzo	1988 A	16 marzo	1988
Laos	6 febbraio	1951 A	6 febbraio	1951
Lesotho	22 giugno	1984 A	22 giugno	1984
Lettonia	29 maggio	1992 A	29 maggio	1992
Libano	1° ottobre	1948 A	1° ottobre	1948
Liberia	30 maggio	2014 A	30 maggio	2014
Libia	7 aprile	1982 A	7 aprile	1982
Liechtenstein	1° gennaio	2008 A	1° gennaio	2008
Lituania	1° gennaio	1932 A	1° gennaio	1932
Lussemburgo	24 marzo	1928	24 marzo	1928
Macedonia del Nord	10 settembre	1993 A	10 settembre	1993
Madagascar	29 settembre	1969 S	26 giugno	1960
Malawi	30 marzo	1984 A	30 marzo	1984
Malaysia	19 marzo	1970 A	19 marzo	1970
Maldive	7 novembre	2007 A	7 novembre	2007
Mali	25 gennaio	1961 A	25 gennaio	1961
Malta	27 aprile	1989 A	27 aprile	1989
Marocco	6 maggio	1925	6 maggio	1925
Mauritania	21 agosto	1959 A	21 agosto	1959
Maurizio	20 novembre	1985 A	20 novembre	1985
Messico	7 dicembre	1949	7 dicembre	1949
Micronesia	6 marzo	2009 A	6 marzo	2009
Moldova	24 gennaio	1995 A	24 gennaio	1995
Monaco	3 marzo	1925	3 marzo	1925
Mongolia	4 maggio	1989 A	4 maggio	1989
Montenegro	10 agosto	2007 A	10 agosto	2007
Mozambico	16 marzo	1949 A	16 marzo	1949
Myanmar	24 agosto	1989 A	24 agosto	1989
Namibia	10 dicembre	1990 A	10 dicembre	1990
Nepal	12 marzo	1998 A	12 marzo	1998
Nicaragua	8 febbraio	2001 A	8 febbraio	2001
Niger	7 luglio	1959 A	7 luglio	1959

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Nigeria	20 giugno	1969 A	20 giugno	1969
Norvegia	9 giugno	1947 A	9 giugno	1947
Nuova Zelanda	19 agosto	1924 A	19 agosto	1924
Oman	16 aprile	1984 A	16 aprile	1984
Paesi Bassi	26 agosto	1926	26 agosto	1926
Curaçao	27 maggio	2017	27 maggio	2017
Pakistan	21 marzo	1949 A	21 marzo	1949
Panama	28 dicembre	1977 A	28 dicembre	1977
Papua Nuova Guinea	16 luglio	2009 A	16 luglio	2009
Paraguay	12 dicembre	1967 A	12 dicembre	1967
Perù	16 marzo	1998	16 marzo	1998
Polonia	18 febbraio	1925	18 febbraio	1925
Portogallo	17 giugno	1926	17 giugno	1926
Qatar	6 maggio	1994 A	6 maggio	1994
Regno Unito	11 luglio	1925	11 luglio	1925
Isole Falkland	8 settembre	1927 A	8 settembre	1927
Montserrat	16 aprile	1964 A	16 aprile	1964
Rep. Centrafricana	4 agosto	1959 A	4 agosto	1959
Repubblica Ceca	15 marzo	1993 A	15 marzo	1993
Romania	16 luglio	1927	16 luglio	1927
Ruanda	7 maggio	2002 A	7 maggio	2002
Russia	29 ottobre	1927 A	29 ottobre	1927
San Marino	9 aprile	2009 A	9 aprile	2009
Santa Lucia	26 maggio	2018 A	26 maggio	2018
São Tomé e Príncipe	8 maggio	2002 A	8 maggio	2002
Seicelle	20 maggio	2010 A	20 maggio	2010
Senegal	22 febbraio	1961 A	22 febbraio	1961
Serbia	21 novembre	2002 A	21 novembre	2002
Sierra Leone	13 aprile	1970 A	13 aprile	1970
Singapore	2 novembre	1993 A	2 novembre	1993
Siria	24 ottobre	1986 A	24 ottobre	1986
Slovacchia	3 maggio	1993 A	3 maggio	1993
Slovenia	30 dicembre	1991 A	30 dicembre	1991
Somalia	10 maggio	1974 A	10 maggio	1974
Spagna	11 febbraio	1927	11 febbraio	1927
Sri Lanka	12 marzo	1971 A	12 marzo	1971
Stati Uniti	29 luglio	1975 A	29 luglio	1975
Sudafrica	4 novembre	1936 A	4 novembre	1936
Sudan	10 ottobre	1959 A	10 ottobre	1959
Sudan del Sud	30 maggio	2014 A	30 maggio	2014
Suriname	10 gennaio	2002 A	10 gennaio	2002
Svezia	17 settembre	1925	17 settembre	1925
Svizzera	6 luglio	1926	6 luglio	1926
Tagikistan	21 settembre	1992 A	21 settembre	1992

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)			
	Dichiarazione di successione (S)			
Tanzania	9 maggio	1967 A	9 maggio	1967
Thailandia	6 maggio	1927	6 maggio	1927
Timor Est	16 novembre	2010 A	16 novembre	2010
Togo	12 agosto	1968 A	12 agosto	1968
Trinidad e Tobago	18 maggio	1998 A	18 maggio	1998
Tunisia	14 febbraio	1925	14 febbraio	1925
Turchia	17 marzo	1930 A	17 marzo	1930
Turkmenistan	25 settembre	1992 A	25 settembre	1992
Ucraina	16 giugno	1993 A	16 giugno	1993
Uganda	10 agosto	1982 A	10 agosto	1982
Ungheria	2 marzo	1929	2 marzo	1929
Uruguay	23 maggio	1931 A	23 maggio	1931
Uzbekistan	9 ottobre	1992 A	9 ottobre	1992
Vanuatu	29 giugno	1981 A	29 giugno	1981
Venezuela	23 gennaio	1948 A	23 gennaio	1948
Vietnam	22 febbraio	1951 A	22 febbraio	1951
Yemen	15 luglio	1999 A	15 luglio	1999
Zambia	23 gennaio	1970 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	11 dicembre	1961 A	11 dicembre	1961

